

Allegato alla deliberazione  
di G.C. n.253 del 22/07/1998

**COMUNE DI TERRALBA**  
**(Provincia di Oristano)**



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI**  
**INCARICHI PROFESSIONALI AL PERSONALE**  
**DIPENDENTE**

---

- Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 14/01/1998
- Modificati artt. 4 e 5 con deliberazione Giunta Comunale n.253 del 22/07/1998

C:\Documenti\regolamenti\Regolamenti approvati\Incarichi professionali personale dip.DOC

## **ART.1**

### **Attività professionali consentite**

Salvo i casi in cui la legge o altra fonte normativa non dispongano diversamente, sono autorizzabili dalla Giunta Comunale esclusivamente le attività professionali che rispondano ai seguenti requisiti:

- a) non oltrepassino i limiti della saltuarietà ed occasionalità;
- b) non siano in conflitto d'interesse con l'attività svolta all'interno dell'Ente;
- c) vengano svolte esclusivamente al di fuori dell'orario d'ufficio stabilito dall'Amministrazione;
- d) non pregiudichino in alcun modo la svolgimento del servizio e non interferiscano con lo stesso;
- e) abbiano durata limitata nel tempo.

## **ART.2**

### **Requisiti soggettivi essenziali per l'accoglimento della richiesta**

Presupposti essenziali per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività professionale sono:

- a) che il dipendente non risulti inserito in turni di reperibilità, turnazione, in progetti obiettivo o lavoro straordinario per occasioni eccezionali che di fatto non consentano lo svolgimento di ulteriore lavoro a discapito delle proprie mansioni;
- b) che il richiedente non benefici di riduzioni d'orario di tipo continuativo, riconosciute da leggi specifiche (es. mandato amministrativo, maternità, assistenza portatori di handicap etc.) con esclusione del part time al 50%;
- c) che il richiedente non abbia beneficiato nel corso dell'anno di più di due ulteriori incarichi ai sensi del presente disciplinare.

## **ART.3**

### **Requisiti della domanda di autorizzazione**

Le richieste di autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale dovranno contenere:

- a) l'oggetto dell'incarico e la durata;
- b) la dichiarazione che il lavoro verrà svolto al di fuori del normale orario di servizio e senza intralcio per il medesimo;
- c) la dichiarazione del responsabile del servizio dalla quale risulti che non esistono obiezioni all'incarico.

## **ART.4**

### **Provvedimento autorizzativo**

Entro trenta giorni dalla richiesta del dipendente, l'Amministrazione comunicherà l'accoglimento o il diniego, che dovrà essere espressamente motivato.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico professionale viene disposta con delibera di Giunta Comunale, da trasmettersi all'interessato, nonché al committente con la precisazione che è fatto obbligo al medesimo ai sensi dell'art.58 del D.lgs.29/93 e successive modifiche ed integrazioni, di comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, all'amministrazione di Terralba gli emolumenti corrisposti, nonché gli aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'autorizzazione se richiesta per incarichi da

conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata ; in ogni altro caso si intende negata. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle d'appartenenza si applica il co.10 dell'art.58 D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART.5** **Sanzioni**

Qualora il dipendente svolga incarichi retribuiti senza conferimento o senza previa autorizzazione della Giunta Comunale, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio del Comune per essere destinato ad incremento del fondo di produttività.

Alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici, ai soggetti privati che conferiscano incarichi retribuiti a dipendenti senza l'autorizzazione di cui al primo comma, si applicano rispettivamente i disposti del co.8 e del co.9 dell'art.58 D. Lgs.vo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

In presenza di comprovate violazioni al presente regolamento, la Giunta Comunale potrà avvalersi della facoltà di revoca del provvedimento autorizzativo.